

# Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

## Le principali novità in tema di

## Appalto integrato e Revisione dei prezzi d'appalto

*Focus su*  
**«Caro Materiali» 2021, 2022 e 2023**

*a cura di*  
**Avv. Matteo Candidi**

*18 aprile 2023*

# **Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:**

## **Appalto integrato (art. 44)**

## ■ **Appalto integrato: evoluzione del quadro normativo**

- 1) **Art. 53 D.lgs. 163/2006:** A.I. su definitivo - cd classico - o su preliminare - cd complesso - previa motivazione in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche (fino al 18.4.2016);
- 2) **Art. 59 D.lgs. 50/2016:** divieto di ricorrere ad A.I. per appalti, salvo settori speciali (dal 19.4.2016);
- 3) **Il decreto «correttivo» (DI. 56/2017):** A.I. su definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, previa motivazione (dal 21.05.2017);
- 4) **DL 32/2019 (cd «Sblocca cantieri»):** sospeso divieto di A.I. fino al **30 giugno 2023** (dal 18.06.2019);
- 5) **La disciplina «SPECIALE» per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria:** A.I. su definitivo «alleggerito» **fino al 2023**, tranne rinnovo o sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti (dal 18.06. 2019);
- 6) **La disciplina «DEROGATORIA» per opere PNRR/PNC - art. 48 Dl. 77/2021** (dal 1.6.2021);
- 7) **Gli accordi quadro «INVITALIA» - art. 10 Dl. 77/2021** (dal 1.6.2021);
- 8) **Il Nuovo Codice - art. 44 D.lgs. 36/2023 – dal 1° luglio 2023?**

## ■ L'appalto integrato nel nuovo Codice (art. 44, D.lgs. 36/2023)

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, **se qualificati**, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato\***.

La stazione appaltante o l'ente concedente **MOTIVA** la scelta con riferimento alle **esigenze tecniche**, tenendo sempre conto del **rischio di eventuali scostamenti** di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto\*\*.

Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di **opere di manutenzione ordinaria**.

\*Art. 41 prevede in materia di lavori pubblici due livelli di progettazione (PFTE ed esecutivo). Venuto meno il progetto definitivo.

\*\*NB. *Venuta meno, rispetto allo schema di Codice approvato da CdS, la soglia «minima» di importo per l'utilizzo dell'A.I. (peraltro, nuovo testo non coordinato con relazione illustrativa predisposta da CdS). Compatibile con le previsioni della legge delega 78/2022, che richiedeva l'individuazione delle ipotesi in cui ammesso ricorso ad A.I.? Sarebbe stato necessario nuovo passaggio in CdS?*

## ■ L'appalto integrato nel nuovo Codice (art. 44, D.lgs. 36/2023)

- In caso di appalto integrato, gli operatori economici devono:
  1. possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
  2. oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta,
  3. o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- L'offerta è valutata con il criterio dell'**OEPV**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (vale anche per il **sottosoglia** – vedi art. 50, comma 4)
- L'offerta indica **distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (?)** – art. 53 Dlgs 163/06: l'offerta ha ad oggetto progetto definitivo e prezzo. **Cosa cambia?** Vedi anche modifiche art. 48 DI 77/2021
- L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo

## ■ A chi si applica il nuovo Codice:

- Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
- Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il **1° luglio 2023**. (art. 229)

*Conseguentemente,*

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. **50**, è **abrogato dal 1° luglio 2023**.
- A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai **procedimenti in corso**. (art. 226)

## ■ A chi si applica il Codice 50/2016

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte**;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i **procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- d) per le procedure di **accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato**, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

## ■ **Disciplina transitoria su livelli di progettazioni (art. 225, comma 9)**

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui all'articolo 23 – relativo ai livelli della progettazione per gli appalti, concessioni di lavori nonché servizi - del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

A tal fine, **per procedimenti in corso** si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.

**Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia**, la stazione appaltante **PUÒ PROCEDERE** all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## ■ GLI INTERVENTI PNRR/PNC/FONDI UE (art. 225, comma 8)

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **PNRR e dal PNC**, nonché dai programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'Unione europea (ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse)**

si applicano, **anche dopo il 1° luglio 2023,**

- le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 77 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
- nonché le **specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare** la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

## ■ **DEROGHE OPERE PNRR e PNC – Art. 48, co 5, Decreto n. 77/2021 (dal 1.6.2021)**

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse **previste dal PNRR e dal PNC – investimenti complementari - e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea**),

**in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 50 del 2016,**

è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori **anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica** (appalto integrato complesso).

## ■ DEROGHE OPERE PNRR e PNC – Art. 48, co 5, Decreto n. 77/2021 (dal 25.02.23)

Le novità introdotte dall'articolo 14 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13:

- esteso ambito di operatività delle deroghe PNRR/PNC alle **infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse**;
- Eliminata la previsione secondo cui «L'affidamento avviene mediante **acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta** ovvero, in alternativa, mediante **offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo**»\*.

\* NB Art. 44 DI 36/2023: «L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori».

## ■ **Appalto Integrato e Accordi Quadro INVITALIA**

Al fine di assicurare il supporto tecnico alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi del **PNRR e del PNC**, **l'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021 consente alle amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo, inter alia, di INVITALIA.**

**INVITALIA** – in qualità di centrale di committenza - ha pubblicato negli ultimi mesi diverse procedure per la conclusione di **accordi quadro multilaterali**.

## ■ Appalto Integrato e Accordi Quadro INVITALIA

- a) l'affidamento di detti accordi quadro avviene **IN ASSENZA DI UN PROGETTO A BASE D'ASTA**, esclusivamente sulla base delle **categorie e classifiche SOA** individuate nel disciplinare di gara (**primaria e secondaria**).
- b) Il Soggetto Attuatore Esterno può richiedere agli operatori che risulteranno Aggiudicatari, a seconda del fabbisogno:
- lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato **sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021; oppure
  - lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato **sulla base del progetto definitivo**, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

# **Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: Revisione dei prezzi d'appalto (art. 60)**

***Focus su  
Compensazioni «Caro Materiali» 2021, 2022 e 2023  
a***

## ■ PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE (art. 9)

- Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, **ESTRANEE ALLA NORMALE ALEA, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto**, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, **ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali**.
- L'obiettivo della rinegoziazione è il ripristino **dell'originario equilibrio del contratto** oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
- In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, **si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 (revisione prezzi) e 120 (modifiche e varianti in corso d'opera)**.

## ■ LA REVISIONE DEI PREZZI DI APPALTO NEL NUOVO CODICE (art. 60)

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **OBBLIGATORIO** l'inserimento delle clausole di revisione prezzi:

- che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una **VARIAZIONE** del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **SUPERIORE AL 5 PER CENTO** dell'importo complessivo e
- operano nella **MISURA DELL'80** per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

## ■ COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE DEI PREZZI?

Ai fini della determinazione **della variazione dei costi e dei prezzi**, si utilizzano i seguenti **indici sintetici elaborati dall'ISTAT**:

- con riguardo ai **contratti di lavori**, **GLI INDICI SINTETICI DI COSTO DI COSTRUZIONE**;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

## ■ IL RUOLO DELL'ISTAT

- Gli indici di costo e di prezzo sono **pubblicati**, unitamente alla relativa **metodologia di calcolo**, sul portale istituzionale dell'ISTAT in **conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale**.

Attualmente, ISTAT pubblica **su base mensile** gli indici del costo di costruzione relativi a:

- 1) fabbricato residenziale e capannone industriale,
- 2) tronco stradale con tratto in galleria.

- Con provvedimento adottato dal **MIT, sentito l'ISTAT**, sono individuate **eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni** tipologiche o merceologiche delle categorie di indici già individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

## ■ LE RISORSE (art. 60)

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le S.A utilizzano:

**1. nel limite del 50 per cento,**

- a) **le risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e
- b) **le eventuali ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

**2. le somme derivanti da ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

**3. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati** di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi **collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione**, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

## ■ **A chi si applica il nuovo Codice:**

- Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
- Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il **1° luglio 2023**. (art. 229)

*Conseguentemente,*

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. **50**, è **abrogato dal 1° luglio 2023**.
- A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai **procedimenti in corso**. (art. 226)

## ■ SI APPLICA NEI SETTORI SPECIALI ?(art. 141)

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

....

e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, **60** e 61;

Conseguentemente,

è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi anche per i **contratti sottoscritti da stazioni appaltanti operanti nei settori speciali** (reti gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti ed aeroporti, servizi postali, estrazione gas, petrolio, carbone o altri combustibili solidi)

## ■ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. a) - fino a 150 mila euro)

### ➤ *Consiglio di Stato, IV Sez. del 23 aprile 2021 n. 3287*

*«La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), **non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze**».*

### ➤ *Parere MIT n. 1529/2022*

Con riguardo all'ipotesi di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici, in ossequio ad un'interpretazione letterale dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022 – in vigore fino al 31 dicembre 2023 - si ritiene **obbligatorio l'inserimento anche nell'invito a presentare offerta della clausola revisionale** di cui all'art. 106, comma 1, lett. a).

## ■ Revisione dei prezzi: evoluzione del quadro normativo primario

### LE NORME «A REGIME»:

- **Art. 133, co 4, D.lgs. 163/2006** –variazioni superiori al 10 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, rispetto al prezzo rilevato dal MIT nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, in misura pari alla metà della percentuale eccedente il 10 per cento;
- **Art. 106, co 1, lett.a), D.lgs. 50/2016** - clausola revisionale facoltativa – non più obbligatoria - e variazioni valutate sulla base dei prezzari regionali solo per eccedenza 10 per cento e in misura pari alla metà.

### LE NORME ECCEZIONALI 2021, 2022 e 2023

- **Art. 1 septies, DL 73/2021** – riconosciute variazioni (compensazioni), verificatesi **nel I e II semestre 2021**, eccedenti, con riferimento alla data dell'offerta, l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se più anni, solo per materiali da costruzione più significativi rilevati da decreto MIT, previa istanza O.E. entro 15 gg;
- **Art. 29 dl 4/2022** – **inserimento obbligatorio clausola di revisione prezzi fino a 31 dicembre 2023** (dal 27.01.2022) - variazioni rilevate - con decreto semestrale MIT, sulla base delle elaborazioni ISTAT - superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
- **DI «Aiuti» 2022 (art. 26 DI. 50/2022)** – lavorazioni nel 2022, su bandi con offerta 2021 o precedente, contabilizzazione SAL sulla base del prezzario regionale infrannuale 2021, nella misura del 90% dei maggiori importi;
- **Art. 7 DI 36/2022** – tra le circostanze imprevedute e imprevedibili che possano dar luogo a varianti incluse quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali;
- **Legge di bilancio per il 2023, n. 197-** meccanismo DL «Aiuti» prorogato per il 2023, e previsto anche per i bandi con offerta nel 2022, sempre per lavorazioni eseguite e/o contabilizzate nel 2023, nella misura del 80%.

## ■ La revisione dei prezzi di appalto: i principali provvedimenti attuativi

### ➤ **DM MIT 30 settembre 2021 (pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2021)**

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, co. 8, D.L. Sostegni bis (per I semestre 2021).

### ➤ **DM MIT 11 novembre 2021 (pubblicato in G.U. il 23 novembre 2021)**

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel **primo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (n. 36) ai fini delle compensazioni di cui al D.L. Sostegni bis.

### ➤ **CIRCOLARE MIT 25 novembre 2021, prot. n. 43362**

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies D.L. Sostegni bis.

### ➤ **DM MIT 5 aprile 2022 (pubblicato in G.U. il 30 aprile 2022)**

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, co. 8, D.L. Sostegni bis (per II semestre 2021).

### ➤ **DM MIT 4 aprile 2022 (pubblicato in G.U. il 12 maggio 2022)**

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel **secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (n. 54) ai fini delle compensazioni di cui al D.L. Sostegni bis.

## ■ La revisione dei prezzi di appalto: i principali provvedimenti attuativi

- **DM MIT 13 luglio 2022 di adozione delle linee guida ex art. 29, co. 12 D.L. Sostegni ter (pubblicato in G.U. l'11 agosto 2022)** recante i criteri per l'aggiornamento dei prezzi regionali tramite linee guida.
- **Decreto Direttoriale MIT n. 6960 del 17 giugno 2022 ex art. 26, co. 4, lett. a), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 2 agosto 2022)** - MIT ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. a) (c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
- **DM MIT 28 luglio 2022 ex art. 26, co. 4, lett. b), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 23 agosto 2022)** Il MIT ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. b) (c.d. Fondo per le opere non prioritarie o Fondo caro materiali).
- **DPCM 28 luglio 2022 ex art. 26, co. 7, D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 12 settembre 2022)**  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 7 (c.d. Fondo per l'avvio di opere indifferibili - opere PNRR).
- **Decreto Direttoriale MIT n. 6960 del 17 giugno 2022 ex art. 26, co. 4, lett. a), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 2 agosto 2022)** - MIT ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. a) (c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
- **DM MIT 28 luglio 2022 ex art. 26, co. 4, lett. b), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 23 agosto 2022)** Il MIT ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. b) (c.d. Fondo per le opere non prioritarie o Fondo caro materiali).

## ■ La revisione dei prezzi di appalto: i principali provvedimenti attuativi

- **DPCM 28 luglio 2022 ex art. 26, co. 7, D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 12 settembre 2022)**  
*La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 7 (c.d. Fondo per l'avvio di opere indifferibili - opere PNRR).*
- **DM MIT 9 giugno 2022 (pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022)**  
*Ripartizione Fondo caro materiali (I semestre 2021) ex art. 1-spesies D.L. Sostegni bis.*
- **Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022.**  
*Determinazione delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (ex art. 26, co. 7, 7-bis, D.L. Aiuti).*
- **DM MEF 18 novembre 2022 ex art. 26, co. 7, D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 28 novembre 2022)** MEF ha approvato gli interventi e ha assegnato le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili alle per le opere PNRR, PNC e commissariate le cui gare sono da avviare entro il 31 dicembre 2022
- **Decreto Direttoriale MIT n. 162 del 22 novembre 2022 (pubblicato in G.U. il 23 dicembre 2022)** MIT ha approvato le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle **lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, lavorazioni che hanno accesso Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. a) – opere PNRR
- **DM MIT 6 dicembre 2022 ex art. 26, co. 4, lett. b), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 27 dicembre 2022)** Il MIT ha definito le nuove modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. b) (c.d. Fondo per le opere non prioritarie o Fondo caro materiali).

## ■ La revisione dei prezzi di appalto: i principali provvedimenti attuativi

- **DM MIT 27 dicembre 2022 ex art. 26, co. 4, lett. a), D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2023)** MIT ha definito le nuove modalità in base alle quali le stazioni appaltanti potranno accedere al Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. a)
- **DM MEF 27 dicembre 2022, ex art. 10, co. 2, D.L. Aiuti quater (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2023)** MEF ha definito le modalità in base alle quali le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29, D.L. Aiuti ter possano accedere all'assegnazione delle somme residue del Fondo (residuo 2022).
- **DM MIT 1° febbraio 2023 ex art. 26, co. 6-bis, 6-ter, 6-quater, D.L. Aiuti (pubblicato in G.U. il 6 marzo 2023)** Individuazione delle condizioni di accesso al Fondo ex art. 26, co. 6-quater per la prosecuzione delle opere pubbliche per i contratti di cui all'art. 26, co. 6-bis, 6-ter, D.L. Aiuti («**Caro Materiali 2023**»)
- **DM MEF 10 febbraio 2023 ex art. 1, co. 377, L. 197/2022 (pubblicato in G.U. il 9 marzo 2023)** Modalità di preassegnazione delle risorse necessarie per l'avvio (1/1/2023 - 31/12/2023) delle procedure di affidamento delle opere indifferibili.
- **Decreto Direttoriale MIT del 3 marzo 2023 (pubblicato in G.U. il 28 marzo 2023)**  
Il MIT ha approvato le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni **eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022**, che hanno accesso Fondo di cui all'art. 26, co. 4, lett. a) (c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche).

## ■ IN SINTESI, I RISULTATI

### ➤ ANNUALITÀ 2021

- per il secondo semestre 2021 è stato pagato dal MIT (alle S.A.) solo il **13%**;

### ➤ ANNUALITÀ 2022

- **OPERE PNRR/PNC e COMMISSARI STRAORDINARI** (art. 26, co. 4, **lett a**), DI 50/2022)

**I SEMESTRE**: è stato adottato il decreto n. 162 del 22 novembre 2022 (pubblicato in G.U. il 23 dicembre 2022) ed erogato alle SA circa **57 milioni**;

**II SEMESTRE**: è appena stato emanato il decreto (2 marzo 2023, sulla GU del 28.03.2023) di approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti, che ha approvato 419 istanze per il finanziamento di circa **114 milioni** di extracosti.

- **PER LE ALTRE OPERE «NON» PRIORITARIE** (art. 26, co. 4, **lett b**), DI 50/2022)

Non sono stati ancora adottati i decreto direttoriali del MIT di assegnazione delle risorse relative al I e II semestre 2022; al momento risultano ancora da istruire circa 11.000 domande e le richieste formulate sembrerebbero inferiori alla dotazione dei fondi.

## ■ DA TENERE IN CONTO CHE

- **Art. 26, co 11, DI 50/22:** *«Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del **Fondo di cui al comma 4, lettera a)**».*
- **Art. 23, comma 1, DI 21/2022**  
il MIT, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi «2021» (art. 1-septies, comma 8, del dl 73/2021) può riconoscere, **nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo** e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, un'anticipazione pari **al 50 per cento dell'importo richiesto** in favore dei soggetti che hanno fatto istanza di accesso. All'esito dell'attività istruttoria, il MIT può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato.
- **Art. 26, comma 4, lett. a e b), DI 50/22** *«in caso di accesso alle risorse del Fondo, il **pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse**»*

## ■ **Caro Materiali 2023: DM MIT 1° febbraio 2023 (GURI 6 Marzo 2023)**

Relativamente ai contratti di cui all'articolo 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022, le stazioni appaltanti, anche operanti nei settori speciali, ivi incluso RFI ed ANAS, possono presentare l'istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche durante le seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° **aprile 2023 al 30 aprile 2023**;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

**NB È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall'articolo 3, comma 1 (31 gennaio 2024).**

## ■ **Caro Materiali 2023: vexata quaestio**

*Art. 26, comma 6-bis, dl 50/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, prevede che le committenti prive di risorse interne, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, possono accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” se non abbiano avuto accesso ai Fondi nel 2022.*

*La previsione, per come è formulata, sta ponendo enormi problemi applicativi:*

- *È stata, infatti, legata, genericamente, all’operato della singola committente che abbia presentato richiesta di accesso ai Fondi nel 2022, e non allo specifico intervento che abbia - eventualmente - già usufruito delle risorse dei Fondi. La norma, peraltro, risulterebbe del tutto irragionevole anche nel caso in cui andasse riferita allo specifico intervento che abbia già beneficiato delle risorse dei Fondi nel 2022, trattandosi di lavorazioni eseguite in annualità differenti.*
- *Tale interpretazione equivarrebbe a vanificare l’efficacia della proroga introdotta dalla legge di bilancio al 2023, per tutti i contratti di durata pluriennale, che sono pressoché la regola.*

## ■ **Caro Materiali 2023: vexata quaestio**

- *ANCE ha portato avanti una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle risorse dei Fondi ministeriali.*
- *La volontà perseguita dal legislatore non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell'accesso alle risorse dei Fondi ministeriali.*
- *La proposta ANCE, dopo aver avuto parere favorevole del Governo in sede di conversione del D.l. 13/2023 (cd «PNRR3»), è stata approvata dalla Commissione «Bilancio» del Senato. **La conversione del decreto dovrebbe avvenire entro il 26 aprile p.v.***

## ■ **Caro Materiali 2023: vexata quaestio**

In particolare, l'articolo 7bis del DDL 664-A prevede:

*L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, **purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.***

**NB.** *Da tenere in considerazione visto che il 30 aprile scade la prima delle quattro finestre temporali, a disposizione delle Stazioni Appaltanti, per presentare le istanze di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel primo trimestre 2023.*

**GRAZIE A TUTTI  
PER L'ATTENZIONE**

*Avv. Matteo Candidi*  
*Direzione Legislazione Opere Pubbliche ANCE*